Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 30 gennaio 1926** — **Numero 24**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio corrente, venne erroneamente riprodotta, col n. 2479, la « Legge 11 giugno 1925, relativa alla esecuzione del protocollo addizionale alla Convenzione franco-italiana del 6 giugno 1904, relativa allo stabilimento delle vie ferrate fra Cuneo e Nizza, Cuneo e Ventimiglia, protocollo firmato in Roma il 23 dicembre 1923 ». Poichè tale legge era già stata regolarmente pubblicata, col n. 2400 della Raccolta, nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio stesso, n. 13, la nuova pubblicazione deve considerarsi annullata e di conseguenza il numero 2479 verrà assegnato ad altra legge o ad un atto di Governo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 304.

REGIO DECRETO 9 novembre 1925, n. 2470.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Chiavenna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 31 marzo 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Chiavenna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Chiavenna per la provincia di Sondrio è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già inscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi, ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicceria, confezioni e mode, oggetti d'arte:

aperti da uno fino a dieci giorni, L. 10;

da dieci giorni a un mese, oltre la quota suddetta, L. 15;

per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 20;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta a un terzo.

Quando trattasi di esercizi che possono ritenersi di speciale importanza, sia per la quantità della merce esposta che per la entità degli affari conclusi, la suddetta tassa può essere aumentata fino al quintuplo.

Così pure dicasi quando i commercianti ambulanti o girovaghi hanno depositi nel Comune, o si riforniscano continuamente di merce, per cui l'entità degli affari assume speciale importanza.

Art. 3.

La tassa annua sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 3;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 5;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 10.

Art. 4.

Per i Comuni della Provincia che hanno una popolazione superiore ai 4000 abitanti, e che a prescindere dal numero degli abitanti, sono notoriamente riconosciuti come importanti stazioni climatiche, balneari e di cura, le tasse di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono raddoppiate.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, e che non rientrino fra le stazioni climatiche, balneari o di cura, le tasse predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della Provincia limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni della Provincia e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio e di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dalla imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce su la persona, senza aiuto di veicolo;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio, anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa in base alle norme stabilite dall'annesso regolamento.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Chiavenna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1926.

Atti del Governo, registro 244, foglio 186 — FAINI.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa camerale sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nella provincia di Sondrio.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendita di qualsiasi genere anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo, e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera *d)* del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, in base alle norme del presente regolamento ed alla tariffa stabilita dal Regio decreto che approva il regolamento medesimo.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio alla Camera di commercio a termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, numero 750, e nei Comuni ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo sindaco.

Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera, o l'esattore comunale, della corrispondente tassa, stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda di prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve darne avviso all'autorità di cui all'art. 1, del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3 ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, salva sempre la facoltà dell'invito a fare l'oblazione stragiudiziale, a norma dell'art. 70 del Regio decreto-legge precitato ad all'art. 97 del regolamento per la sua attuazione.

Art. 6.

I cursori, messi, o agenti municipali, le guardie di città ed i Reali carabinieri e tutti coloro i quali scopriranno e denuncieranno una contravvenzione al presente regolamento avranno diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Il relativo pagamento verrà effettuato con mandato del presidente della Camera.

Agli esattori comunali incaricati per il servizio per l'applicazione della tassa, spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento, saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento dell'imposta camerale.

Art. 9.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Giunta camerale, che emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione degli esercenti, saranno a loro carico.

Contro le decisioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 53 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 750.

I ricorsi non sospendono la riscossione della tassa.

Art. 10.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento hanno vigore le norme in proposito contenute nel regolamento generale 4 gennaio 1925, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 305.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 93.

Norme esecutive concernenti le pensioni dei maestri elementari del cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul monte pensioni, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte 1ª;

Visti la legge 20 dicembre 1914, n. 1382, e il decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094;

Visti i Regi decreti 12 maggio 1923, n. 1117; 15 settembre 1923, n. 2116, e 3 dicembre 1923, n. 3153;

Visto l'art. 8 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1924 la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza assume il pagamento delle pensioni in corso, a tale data, a favore dei maestri elementari collocati a riposo sotto il cessato regime e di loro vedove ed orfani, fatta eccezione per quelle che gravano sui bilanci dei Comuni che hanno monte-pensioni proprio pel servizio delle pensioni degli insegnanti alla loro dipendenza.

Art. 2.

Alla fine di ogni trimestre la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti chiederà al Ministero della pubblica istruzione il pagamento di una somma, a calcolo, rappresentante l'importo presuntivo degli oneri relativi al servizio di cui al precedente articolo.

Al 31 dicembre di ogni anno la predetta Direzione generale addiverrà al conguaglio delle somme effettivamente dovute dallo Stato, riassumendo gli ordinativi di pagamento contabilizzati dalle Tesorerie provinciali.

A favore della Direzione generale stessa verranno poi liquidati gli interessi sulle somme che risulteranno mensilmente anticipate, al saggio medio d'investimento dei capitali del monte-pensioni insegnanti elementari, nello stesso anno, ed una quota di spese di amministrazione, da determinarsi applicando al totale delle somme pagate per il servizio di che trattasi, la percentuale risultante dal rapporto tra il totale delle uscite del monte-pensioni ed il totale delle spese di amministrazione, impegnate per conto dell'Istituto stesso.

Il conto al 31 dicembre redatto nel senso sovraindicato con le risultanze a debito o a credito dello Stato, sarà munito del visto di regolarità dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 3.

La Direzione generale predetta provvede altresì alla inscrizione al monte-pensioni di tutti gli insegnanti elementari in servizio al 1° luglio 1924, già iscritti alle singole casse di previdenza delle nuove Provincie, ad eccezione di quelli alla dipendenza dei Comuni che hanno monte-pensioni proprio.

Art. 4.

All'atto della liquidazione delle pensioni o delle indennità agli insegnanti considerati nel precedente art. 3, e alle loro famiglie, sarà eseguito il riparto fra lo Stato e il monte-pensioni degli assegni dovuti, in ragione rispettivamente del tempo di servizio utile prestato anteriormente al 1° luglio 1924 o da tale data in poi.

Art. 5.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza procederà all'accertamento, a mezzo dei competenti uffici scolastici regionali, dei fondi-pensione accantonati presso i Comuni per gli insegnanti elementari, per disporne successivamente il versamento al Tesoro.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-26 le somme occorrenti per l'applicazione dei precedenti articoli 2 e 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 258. — FAINI.

Numero di pubblicazione 306.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1926, n. 94.

Emissione, modificazione e determinazione della validità di alcuni francobolli per corrispondenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 137 e 139 del regolamento generale sull'esecuzione del servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1428, che approva la Convenzione e gli accordi postali internazionali stipulati a Stoccolma il 28 agosto 1924;

Visto il R. decreto n. 1973 del 15 ottobre 1925, che modifica le vigenti tariffe postali per l'estero;

Riconosciuto necessario di modificare parzialmente, in corrispondenza alle variazioni stesse delle tariffe per l'estero, la serie degli attuali francobolli ordinari e di elevare al valore di L. 2.50 il francobollo espresso per l'estero;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate:

1° l'emissione di francobolli ordinari per corrispondenza da cent. 75, da L. 1.25, da L. 2.50 e del francobollo espresso per l'estero da L. 2.50;

2° la modificazione degli attuali francobolli ordinari da cent. 20, 25 e 60.

Art. 2.

Con successivo Nostro Regio decreto verranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Gli attuali francobolli ordinari per corrispondenza da cent. 20 di colore verde, da cent. 60 di colore rosso, da L. 1, e da L. 2 ed il francobollo espresso per l'estero da L. 2 saranno validi fino al 31 dicembre 1926 ed ammessi al cambio sino a tutto il 31 dicembre 1927, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 259. — FAINI.

Numero di pubblicazione 307.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1925, n. 2492.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Santa Maria dell'Apparizione, nella frazione Balze del comune di Verghereto.

N. 2492. R. decreto 20 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di S. Maria dell'Apparizione, nella frazione Balze del comune di Verghereto, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 308.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1925, n. 2495.

Istituzione ed erezione in Ente morale del Museo storico dell'arma dei carabinieri Reali.

N. 2495. R. decreto 3 dicembre 1925, col quale, su proposta del Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, il Museo storico dell'arma dei carabinieri Reali avente un capitale iniziale di L. 51,000 nominali, viene istituito ed eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Cesena (Forlì), di Santo Padre (Caserta), di Castel di Sangro (Aquila), di Calamonaci (Girgenti) e di Fiesso Umbertiano (Rovigo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cesena, in provincia di Forlì.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Cesena, a causa dei gravi dissensi manifestatisi fra gli elementi che la compongono, e delle conseguenti dimissioni della metà dei consiglieri comunali, mentre un altro trovasi in istato di arresto per imputazione di omicidio, ha funzionato in modo stentato e difficile, svolgendo scarsissima attività nell'interesse della civica azienda.

Il disagio derivante da tale stato di cose, l'accentuarsi dei contrasti nell'ambiente locale, hanno determinato una situazione assai delicata e preoccupante che sconsiglia, pel momento, di procedere alla convocazione dei comizi per la reintegrazione della rappresentanza elettiva.

Il Prefetto, anche a prevenire i perturbamenti ai quali avrebbe potuto dar luogo il fermento della popolazione, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune.

Ma poichè le condizioni dello spirito pubblico, data la persistente tensione degli animi, non accennano a migliorare, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cesena, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Tullio Busignani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santo Padre, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

Recenti accertamenti eseguiti sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Santo Padre, hanno messo in rilievo le anormali condizioni in cui trovasi la civica azienda a causa dell'azione irregolare e partigiana svolta dalla rappresentanza elettiva attualmente ridotta a 9 consiglieri, sui 15 assegnati al Comune.

Gli uffici comunali sono in deplorevole disordine per il persistente disinteresse degli amministratori che non hanno curato, da tempo, di provvedere alla nomina del segretario; negletti i più importanti servizi pubblici; mancanti quelli ostetrico e farmaceutico, mentre quello sanitario dovette essere assicurato mediante provvedimenti d'ufficio; in abbandono le strade ed il cimitero; rese

precarie le condizioni igieniche del Comune anche dal difetto di manutenzione della conduttura della pubblica fontana; trascurate le scuole situate in locali inadatti.

Inoltre, gli interessi del Comune non sono adeguatamente tutelati; la riscossione del dazio, gestito in economia, è affidata, senza controllo, al messo comunale; male amministrate le proprietà boschive; la imposizione delle tasse ispirate a criteri di evidente partigianeria.

Tale situazione, aggravata dall'atteggiamento ostentatamente ostile alle correnti politiche nazionali assunto dagli amministratori e specialmente dal sindaco, ha determinato, nell'ambiente locale, ed anche nei Comuni limitrofi, un vivo fermento che minaccia di degenerare in perturbamenti della pubblica quiete

Prevalenti ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di assicurare il regolare funzionamento della civica azienda e la tutela degli interessi del Comune, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio con la conseguente conversione in Regio del Commissario, cui il Prefetto ha provvisoriamente affidato l'amministrazione dell'Ente.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santo Padre, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Benedetto Altieri è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castel di Sangro, in provincia di Aquila.

MAESTA,

Insanabili dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Castel di Sangro, sorta dalle elezioni del 1923, hanno determinato l'arresto dell'attività della civica azienda, con grave pregiudizio degli interessi dell'Ente.

Il sindaco e dieci consiglieri hanno rassegnate le dimissioni, di modo che la rappresentanza elettiva, ridotta a meno della metà dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Il disagio derivante da tale situazione e l'atteggiamento assunto dai consiglieri in carica, decisamente ostile alle nuove correnti nazionali, hanno determinato nell'ambiente locale un deciso movimento di reazione in vista del quale il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario.

Poichè le anormali condizioni dello spirito pubblico, data la persistente tensione degli animi non accennano a migliorare, mentre, d'altro canto, le elezioni suppletive non farebbero che riprodurre la medesima situazione che ha originata la crisi attuale, con grave pericolo di perturbamenti dell'ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castel di Sangro, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Mario Luigi Cravosio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Calamonaci, in provincia di Girgenti.

MAESTA,

Profonde scissioni, da tempo manifestatesi in seno all'Amministrazione comunale di Calamonaci, hanno determinato le dimissioni del sindaco e di due assessori lasciando, a causa del conseguente disinteressamento dei consiglieri, l'amministrazione incontrollata nelle mani di un assessore che, anche per i suoi precedenti, non riscuote alcuna fiducia dalla popolazione. Tale stato di cose ha posto in essere una situazione che mentre paralizza ogni attività municipale, desta gravi preoccupazioni anche per l'ordine pubblico a causa del grave e giustificato malcontento che il completo abbandono dei pubblici servizi ha suscitato nella cittadinanza.

Il Prefetto, a prevenire l'eventualità di perturbamenti, ed anche al fine di porre riparo al disordine della civica azienda, ha provveduto affidando provvisoriamente, ad un suo Commissario, la reggenza del Comune.

Poichè la persistente tensione degli animi non lascia sperare che la situazione abbia a migliorare, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio, del Commissario prefettizio. Ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Calamonaci, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Di Leo Salvatore è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fiesso Umbertiano, in provincia di Rovigo.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Fiesso Umbertiano, sorta dalle elezioni dell'autunno 1922, a causa della scarsa omogeneità degli elementi che la costituiscono e dei conseguenti dissidi manifestatisi, ha sempre funzionato in modo stentato ed irregolare, dimostrandosi inerte di fronte ai più gravi ed urgenti problemi comunali.

Tale stato di cose, aggravato dalle recenti dimissioni di 9 consiglieri sui 20 assegnati al Comune, ha avuto profonda ripercussione nell'ambiente locale, accentuandone i contrasti e determinando una situazione assai preoccupante nei riguardi dell'ordine pubblico.

Il Prefetto, a prevenire i perturbamenti ai quali avrebbe potuto dar luogo la tensione degli animi, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Ma poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non accennano a migliorare, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fiesso Umbertiano, in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Naitana Gavino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 25 gennaio 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Piedimonte d'Alife.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 8 ottobre scorso anno, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Piedimonte d'Alife;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte che abbiano luogo subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Piedimonte d'Alife è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 25 gennaio 1926.

Il Prefetto: GRAZIANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Domanda di svincolo di cauzione.

Il liquidatore della gestione italiana della Compagnia di assicurazioni « L'Eveil » di Parigi, ha, in seguito all'avvenuto deposito del bilancio presuntivo di liquidazione (trascritto il 7 febbraio 1924 presso la cancelleria del Tribunale di Milano, al n. 907 del registro d'ordine, al n. 12584 del registro società, volume 449, fascicolo 116), richiesto lo svincolo parziale della cauzione costituita dalla società medesima a garanzia degli assicurati contro i danni per contratti compresi nel portafoglio italiano.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo, per mancata inclusione nella distinta dei creditori allegata al predetto bilancio o per altra ragione, a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private, entro il termine massimo di giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 26 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: G. CALAMANI.

Bollettino N. 20

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 28 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	93 01	Belgio	112 82
Londra	120 463	Olanda	9 97
Svizzera	478 58	Pesos oro (argentino)	—
Spagna	351 11	Pesos carta (argent.)	—
Berlino	5 90	New-York	24 776
Vienna (Shilling)	3 49	Russia	127 566
Praga	73 50	Belgrado	43 80
Dollaro canadese	24 776	Budapest (Pengkos)	4 36
Romania	10 025	Oro	478 06

Media dei consolidati negoziati a contanti.
Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 925
	3.50 % » (1902)	63 50
	3.00 % lordo	42 65
	5.00 % netto	91 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 40

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso a 13 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e a 12 posti di vice segretario e 8 di vice ragioniere nell'Amministrazione regionale scolastica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti i decreti Ministeriali in data 25 novembre 1925, pubblicati nel n. 290 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 15 dicembre 1925, coi quali furono banditi i concorsi per esami a 13 posti di vice-segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, nonchè a 12 posti di vice-segretario e ad 8 di vice-ragioniere nell'Amministrazione scolastica regionale;

Veduto il decreto Ministeriale del 9 gennaio 1926, col quale il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione ai concorsi sopra indicati fu prorogato fino al 1° febbraio 1926;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione ai concorsi, banditi coi decreti Ministeriali del 25 novembre 1925, per 13 posti di vice-segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, nonchè per 12 posti di vice-segretario e per 8 di vice-ragioniere nell'Amministrazione regionale scolastica, è ulteriormente prorogato fino al 10 febbraio 1926.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1926.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.